



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI
Ufficio IV – Promozione della Concorrenza

Risoluzione del 18/04/2008 prot. n.0012357

OGGETTO:Rilascio di autorizzazione per attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati – QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune con riferimento al caso di una cooperativa sociale che ha presentato istanza per *“il rilascio di autorizzazione per attività alberghiera con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati”* chiede di conoscere se nel caso di specie il legale rappresentante della cooperativa *“debba essere in possesso dei requisiti professionali previsti per tale attività”*.

A tale proposito, si richiama il disposto di cui all’art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, il quale prevede che il rilascio dell’autorizzazione per l’iscrizione dell’attività ricettiva *“abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati”*.

In conseguenza di quanto sopra il soggetto in questione non necessita del possesso dei requisiti previsti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per completezza si precisa che l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 11 agosto 2006, n. 248, ai fini dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha eliminato l’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, non il possesso dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti (cfr. circolare n. 3603 del 28 settembre 2006).

Nel caso segnalato, quindi, la non necessità del possesso dei requisiti è garantita dal citato art. 9 della legge n. 135 e non dall’art. 3 della legge n. 248.

La presente nota è inviata alla Regione competente per territorio la quale è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: *Requisito professionale per la vendita nel settore alimentare – QUESITO*

TESTO:

Codesto Comune chiede di conoscere se ad un soggetto che ha prestato per più di due anni la propria opera presso un bar-ristorante, con la qualifica di cameriera di IV livello, possa essere riconosciuto il requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 per l'apertura di un esercizio commerciale - settore alimentare.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

La Legge regionale Veneto 13 agosto 2004, n. 15 recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" dispone all'art. 7, comma 8 che "...L'operatore commerciale deve essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (..) per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari".

L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dispone che *"L'esercizio, per qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente, o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione INPS;

Come risulta evidente, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 5, su riportata, prevede esclusivamente due tipologie di requisiti ammissibili ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Il tenore della disposizione, nonché la specifica elencazione dei requisiti, non consente alla scrivente la potestà di riconoscere altre modalità di accesso al settore per l'esercizio dell'attività di vendita.

Pertanto, l'esperienza acquisita in qualità di cameriera presso un bar/ristorante trattandosi, peraltro, di pratica afferente il settore della somministrazione,

non può essere considerata corrispondente al requisito previsto dall'art. 5, comma 5, lett. a), del decreto n. 114.

Per completezza, si precisa che la pratica in discorso non è riconoscibile neanche ai fini dell'eventuale avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande visto il disposto di cui all'art. 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

La presente è inviata anche alla regione Veneto che è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.

Risoluzione del 30/04/2008 prot. n.0013460

OGGETTO: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA A NORMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 13 APRILE 1999, N. 108. – QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune ha formulato una serie di quesiti in materia di vendita di quotidiani e periodici.

Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che la materia della diffusione della stampa quotidiana e periodica è disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Sull'applicazione di tale decreto la scrivente ha provveduto ad emanare la circolare esplicativa 20 dicembre 2001, n. 3538/c, che si allega in copia.

Fermo quanto sopra, si forniscono gli elementi con riferimento ai quesiti formulati.

1. Nel caso in cui la Regione non abbia emanato una propria disciplina resta applicabile, ovviamente, il citato d.lgs. n. 170. I Comuni possono pertanto autorizzare punti vendita "non esclusivi" legittimati alla vendita di ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due tipologie ossia o i quotidiani o i periodici (cfr. punto 1.4 della circolare).
2. Nel caso in cui la Regione abbia emanato esclusivamente un provvedimento recante gli indirizzi per l'emanazione dei criteri comunali per l'apertura di punti vendita esclusivi, non si ritiene ammissibile il loro utilizzo per i non esclusivi. Resta fermo che non esiste alcun obbligo per i Comuni di emanare criteri anche per i punti non esclusivi (cfr. punto 3 della presente nota).
3. Per i punti di vendita non esclusivi la disciplina nazionale non ha individuato criteri di contingentamento. Non esiste, infatti, un richiamo espresso nel decreto n. 170 all'emanazione di criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi. La scrivente nella citata circolare n. 3538 si è limitata a sostenere, al fine di garantire uniformità di trattamento ed equità, l'opportunità di adottare da parte del comune, un provvedimento recante i criteri ai quali fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dei punti non esclusivi di vendita, in grado di rappresentare un riferimento concreto ai fini dell'espressione della determinazione (cfr. punto 2.3 ultimo periodo della circolare).

Comunque, considerato il tempo decorso dalla emanazione della disciplina in parola, la mancata adozione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi di vendita non può ritenersi, ad avviso della scrivente, condizione preclusiva al rilascio di nuove autorizzazioni.

4. Solo l'Ente territoriale, nel caso di specie il Comune, sulla base dei principi contenuti nel citato decreto n. 170, comunque finalizzati a garantire una adeguata distribuzione dei prodotti editoriali, è in grado di valutare la congruità del numero dei punti di vendita già esistenti, secondo criteri compatibili con le disposizioni vigenti, anche comunitarie, che impediscono di adottare limitazioni quantitative non supportate da motivi imperativi di interesse generale rispettando, in ogni caso, i principi di necessità e proporzionalità.

5. Allo stato attuale non risultano emanate ulteriori disposizioni nazionali in materia di apertura di punti di vendita esclusivi e non-esclusivi di quotidiani e periodici oltre quelle di cui al citato decreto n. 170.
6. Il tenore della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 170 non consente di derogare al limite dei 120 mq di superficie disponibile sia nel caso di attivazione che nel caso di subingresso e successivo trasferimento di sede.

La presente è inviata alla Regione Basilicata che è pregata di far conoscere anche alla scrivente eventuali determinazioni contrarie sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2001, n. 218
“vendite sottocosto”.
– QUESITO.

TESTO:

Si fa riferimento alle note su indicate di codesta Unione circa la comunicazione, inviata da una società cooperativa, di vendita sottocosto da effettuarsi in una media struttura.

Con le predette si segnala che la comunicazione pervenuta risulta carente dell'indicazione dei prezzi di acquisto e/o della relativa documentazione fiscale, nonché del quantitativo disponibile in numero di pezzi per ciascuna referencia da porre in vendita sottocosto.

Sull'argomento si rileva preliminarmente che la scrivente Direzione generale ha illustrato il decreto in oggetto nell'allegata circolare esplicativa n. 3528/c del 24 ottobre 2001 (all.1), pubblicata anche sul sito di questo Ministero, dove è possibile consultare e scaricare il protocollo di intesa ed il modello di comunicazione, corredato delle opportune avvertenze generali, al seguente indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it

Si fa presente, inoltre, che i soggetti autorizzati alla vendita in sede fissa, qualora intendano commercializzare alcuni prodotti sottocosto, devono attenersi alle prescrizioni della normativa vigente nazionale, previa, dunque, comunicazione da redigere mediante apposito modello, con particolare riguardo alle informazioni richieste nel medesimo.

Non sussiste, in tal caso, alcun obbligo per l'esercente dettagliante di allegare al modello di comunicazione la documentazione fiscale, inerente il prezzo di acquisto dei prodotti, oggetto del sottocosto. E' in sede di controllo, da parte degli organi di vigilanza preposti, infatti che eventuali anomalie, se sussistenti, sono individuate e conseguentemente sanzionate.

Si precisa, inoltre, che l'indicazione relativa al numero minimo dei pezzi disponibili per ciascuna referencia non è da iscrivere nel modello di comunicazione ma, come precisato nel Foglio Notizie allegato allo stesso, è da indicare inequivocabilmente nei messaggi pubblicitari, promozionali della vendita sottocosto, posti sia all'interno che all'esterno dell'esercizio (Cfr. art. 3, comma1, lett. a) del D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001).

Riguardo a tale circostanza, la scrivente con la predetta circolare n. 3528 al punto 5.4 ha precisato quanto segue:

“Il riferimento al quantitativo disponibile per ogni referencia può essere espresso anche con l'indicazione del numero minimo delle unità di prodotto disponibili presso l'esercizio commerciale.

Quanto sopra in considerazione della oggettiva difficoltà per le imprese che operano con più punti di vendita dislocati sul territorio nazionale ad indicare il numero esatto dei prodotti oggetto della vendita sottocosto disponibili presso ciascun esercizio della catena distributiva.

Ad avviso della scrivente, infatti, l'indicazione del numero dei pezzi minimo disponibile consente di salvaguardare il diritto all'informazione del consumatore sancito dalla disposizione e semplifica la gestione delle iniziative commerciali a livello nazionale.”

Per completezza di informazione, si allega inoltre la circolare n. 3550 del 31 luglio 2002, esplicativa degli adempimenti da effettuare in caso di vendita sottocosto e recante l'idoneo Modello di comunicazione, corredato del relativo Foglio Notizie (All.2).

Infine, rispetto a quanto richiesto circa i non chiari rapporti giuridici intercorrenti tra la società che ha presentato la comunicazione e l'esercizio di media struttura nel quale effettuare il sottocosto, la scrivente fa espresso richiamo all'art. 1, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, nonché richiama l'art. 4, secondo cui *"...La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta."*

Si evince, pertanto, dalla citata disposizione che vige l'obbligo per l'esercente, titolare dell'autorizzazione di vendita, di comunicare al comune competente i limiti e le modalità della vendita straordinaria in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Legge 25 agosto 2001, n. 287 “somministrazione di alimenti e bevande”.

RISPOSTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULL'APPLICABILITA' DEGLI ARTT. 11 E 92 DEL T.U.L.P.S., R.D. 773/1931 AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO – QUESITO.

TESTO:

Codesto Comune ha chiesto il parere della scrivente Direzione:

- in merito all'applicabilità delle disposizioni concernenti il possesso dei requisiti morali, di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., r.d. 773/1931, da parte dei titolari di autorizzazioni di pubblico esercizio o di coloro che intendono avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande,
- in merito alla necessità o meno, ai fini procedurali, di attendere che le pronunce del giudice penale, a fondamento di provvedimenti ex artt. 11 e 92 del T.U.P.S., divengano irrevocabili per i titolari di autorizzazioni di pubblico esercizio o per coloro che intendono avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Riguardo al primo quesito, il Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS.198.12000A(17)4 del 28 gennaio 2008 (All.1), ha ribadito quanto già precisato con precedente parere n. 557/PAS.1251.12001(1) del 23 maggio 2007 e riportato nella nota n. 8508 el 12/9/08 (All.2) già trasmessa dalla scrivente a codesto Comune.

Con riferimento al secondo quesito, nella citata nota del 28 gennaio 2008 il Ministero dell'Interno ha ulteriormente precisato (...) *che per poter procedere a diniego occorra attendere, per il principio costituzionale della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma 2, della Costituzione, che le pronunce del giudice penale siano divenute definitive, e che, in carenza di altri specifici elementi ostativi, si debba dar corso al rilascio delle autorizzazioni di polizia*”.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28, commi 13, 14,15 e 16
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SUBINGRESSO – QUESITO.

TESTO:

Con riferimento alla nota (..) si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 28, commi 13 e 14 del 31 marzo 1998, del d.lgs. n. 114, le Regioni erano tenute ad emanare entro un anno le norme relative alle modalità di esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca, la sospensione e la reintestazione dell'autorizzazione, nonché i criteri per l'assegnazione dei posteggi e per la individuazione da parte dei Comuni delle aree nelle quali consentire il commercio sulle aree pubbliche.

I Comuni, ai sensi dei successivi commi 15 e 16, sulla base delle disposizioni emanate dalle Regioni dovevano, poi, stabilire l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare il commercio sulle aree pubbliche o sottoporlo a particolari condizioni ai fini della salvaguardia delle aree predette.

Dovevano, altresì, deliberare le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Nel provvedimento comunale potevano essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

A seguito della modifica dell'art. 117 della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza esclusiva in materia di commercio è stata attribuita alle Regioni che, allo stato attuale, possono emanare una propria disciplina.

La disciplina statale non è intervenuta sul settore del commercio sulle aree pubbliche con i recenti interventi attuati ai fini della tutela della concorrenza.

Anzi, con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. c), che ha sancito il divieto di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare, il Ministero ha precisato con circolare n. 3603 del 28.9.2006 che la disposizione, stante il contenuto testuale, va riferita agli esercizi commerciali e non comporta conseguenze sulla programmazione del territorio nel caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche (cfr. punto 4.1 della circolare).

Fermo restando quanto sopra, codesto Comune chiede se, nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività, al soggetto subentrante debbano essere trasferiti anche i titoli di priorità acquisiti dal dante causa nelle c.d. "spunte", ossia le presenze maturate in seguito alle possibilità, sancite dall'art. 28 comma 11, del d.lgs. 114,

dall'operatore non concessionario di posteggio che occupi un posteggio libero o temporaneamente non occupato dal titolare della concessione.

Le perplessità di codesto Comune conseguono dalla circostanza che né il regolamento regionale emanato in attuazione del predetto art. 28 , commi 13 e 14, del d.lgs. n. 114, né il regolamento comunale fanno cenno ai titoli di priorità in caso di subingresso.

Ciò nonostante, comunque, la scrivente concorda con quanto sostenuto dalla Regione nella nota allegata al quesito di codesto Comune, ossia che, in caso di subingresso, i titoli di priorità possano essere trasferiti al subentrante.

Ad avviso della scrivente, infatti, le presenze maturate in un mercato, per il fatto di consentire, al determinarsi dell'assenza di un titolare, la possibilità di esercitare e quindi di acquisire priorità rispetto ad altri soggetti, possono rientrare nella nozione *d'azienda*, e pertanto nel complesso dei beni per l'esercizio dell'impresa, il cui trasferimento è garantito dalle norme vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 6/06/2008 prot. n.0017059

OGGETTO: Art. 5 Legge n. 248/2006
APERTURA CORNER FARMACEUTICO - QUESITO.

TESTO:

Con nota del 12 maggio 2008, codesta Federazione ha inoltrato a questo Dicastero un quesito formulato dall'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Gorizia in tema di corretta applicazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006 n.248 disciplinante l'apertura di corner farmaceutici all'interno degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, l'Ordine dei Farmacisti di Gorizia sostiene che la situazione verificatasi presso il supermercato (..) in virtù della quale il titolare della concessione per la vendita dei farmaci OTC e SOP (..) è diverso dal titolare dell'attività del supermercato (..), sarebbe in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 5 della legge n.248/06 che richiederebbe invece identità tra il soggetto titolare dell'esercizio commerciale e quello titolare del corner farmaceutico.

Tanto premesso, si osserva quanto segue:

1) ai sensi dell'articolo 5 della legge n.248/06, la vendita dei farmaci OTC e SOP negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*), *e*) e *f*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è consentita purchè avvenga nell'ambito di un apposito reparto, durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (cfr. art. 5, comma 2, legge n.248/06);

2) la Circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, dettata in tema di interpretazione del decreto legislativo n.114/98, in materia di gestione di reparto ha ritenuto possibile che il titolare dell'esercizio commerciale possa affidare uno o più reparti ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti affinché, previa comunicazione al Comune competente per territorio, li gestisca in proprio (cfr. punto 12.1);

In relazione a tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il corner farmaceutico aperto all'interno del (..), non sia in contrasto con la normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000835

OGGETTO: Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5, lett. b).
REQUISITI PROFESSIONALI PER LA VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE. –
QUESITO.

TESTO:

Codesto Comune chiede di conoscere se *“l’aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso una impresa esercente negli stessi locali le attività di pasticceria, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare, con la qualifica di fornaio specializzato con rapporto di lavoro di cui al C.C.N.L. previsto per le attività di dolciaria-artigiana, come da accertamenti effettuati presso l’INPS ed il Centro per l’impiego, possa ritenersi requisito idoneo per la vendita nel settore alimentare”*, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 114/98.

A tale riguardo, la scrivente fa presente che la predetta disposizione intende garantire che il soggetto aspirante ad avviare una attività nel settore alimentare sia in possesso di un livello di qualificazione adeguata alla manipolazione alimentare, a tutela dei fruitori del servizio.

Nel caso di specie, quindi, pur in presenza di un rapporto contrattuale limitato allo svolgimento della attività di fornaio, la circostanza che il soggetto in questione ha espletato detta attività all’interno di un esercizio commerciale autorizzato alla vendita dei prodotti alimentari ed all’attività di somministrazione di alimenti e bevande consente, ad avviso della scrivente, il riconoscimento del possesso della qualifica professionale richiesto per l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000841

OGGETTO: Legge 4 agosto 2006, n. 248
*LIBERALIZZAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. PARAMETRI NUMERICI -
QUESITO*

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Consorzio richiama la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della legge n. 248/2006, nonché le recenti decisioni giurisprudenziali (cfr. TAR Lombardia - sentenza n. 6259/2007-Sez. IV e Consiglio di Stato - ordinanza 28 marzo 2008, n. 1641) e le conseguenze applicative sui provvedimenti adottati dall'ente comunale di fissazione dei parametri numerici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo A e B.

Nello specifico, chiede se possa considerarsi legittimo un diniego di autorizzazione da parte di un Comune nel periodo successivo alla citata sentenza n. 6259/2007 del Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, la circolare n. 3603 del 28 settembre 2006 e la risoluzione ministeriale del 10 ottobre 2006, n. 8791, nelle quali la scrivente Direzione Generale ha sostenuto l'esclusione della determinazione dei parametri numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge n. 248.

Riguardo a quanto sopra la scrivente ha già avuto modo di precisare di avere assunto la tesi interpretativa sostenuta nella citata circolare n. 3603 e nel parere n. 8791 sulla base di alcune considerazioni che si ribadiscono nel prosieguo.

Va rilevato, infatti, che per effetto dell'assetto di competenze sancito dall'art. 117 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, la materia del commercio è esclusiva competenza regionale, mentre la tutela della concorrenza è competenza esclusiva statale.

Stante il nuovo assetto, pertanto, lo Stato non può che limitarsi ad emanare le regole di concorrenza nel settore della distribuzione.

A dette regole, poi, le Regioni, come espressamente previsto dalla legge n. 248, dovranno adeguare le proprie discipline di settore.

Ciò significa che le regole introdotte in materia di concorrenza non potevano essere ritenute idonee a far decadere automaticamente ed immediatamente le regolamentazioni e le programmazioni locali, anche per evitare conseguenze non controllabili sul mercato e sugli assetti concorrenziali che la nuova disciplina ha inteso garantire.

Solo per esemplificare, un'interpretazione di caducazione immediata ed automatica di tutta la regolamentazione locale in materia avrebbe reso impossibile per

ogni Comune del territorio nazionale impedire le aperture di nuovi esercizi anche nelle zone soggette a tutela e a salvaguardia di finalità costituzionalmente garantite.

In conseguenza di quanto sopra, e proprio al fine di rispettare gli ambiti di competenza sanciti dalla riforma costituzionale, la scrivente non ha inteso sostenere interpretazioni di tipo preordinato, limitandosi a richiamare, a garanzia di un corretto rapporto la competenza degli enti territoriali a tener conto delle indicazioni delle disposizioni emanate a tutela della concorrenza dallo Stato.

Ciò non impedisce naturalmente agli enti competenti, anche tenuto conto del tempo trascorso, degli autorevoli pareri intervenuti e delle prime pronunce giurisprudenziali in materia, di pervenire ad una nuova e diversa interpretazione del quadro normativo risultante dal combinato disposto delle norme statali e regionali vigenti.

E' rilevabile, del resto, come a seguito della emanazione della legge n. 248, gli enti territoriali si stiano indirizzando verso la previsione di criteri diversi e alternativi a quelli numerici per il rilascio delle autorizzazioni nel settore della somministrazione.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, si comunica di ritenere che la predetta pronuncia del TAR Lombardia, essendo riferita al caso specifico oggetto di impugnativa, ed essendo peraltro stata sospesa, non può automaticamente comportare l'obbligo, per l'Ente locale situato in altra Regione, del rilascio dell'eventuale autorizzazione richiesta.

Questa, infatti, va rilasciata o negata sulla base dell'applicazione delle relative norme e dell'interpretazione che ne è responsabilmente data dall'organo competente ad applicarle. Il quadro che risulta dalla giurisprudenza amministrativa in materia, (e, peraltro, quello che risulta all'atto della relativa determinazione e non quello della giurisprudenza "vigente" al momento della domanda), è a tal fine solo un utile riferimento per le valutazioni di tale autorità amministrativa.

La presente nota è inviata per conoscenza alla Regione Campania che è pregata di far conoscere anche alla scrivente il proprio avviso.

IL DIRETTORE GENERALE

Risoluzione del 03/07/2008 prot. n. 0004109

OGGETTO: D.LGS. 24 APRILE 2001, N. 170, ART. 2, COMMA 4
VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI – QUESITO

TESTO:

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede un chiarimento in merito al punto 2.6 della circolare ministeriale n. 3538/c del 28.12.2001, in materia di distribuzione di quotidiani e periodici.

Nello specifico codesto Comune chiede di conoscere se l'invio della sola comunicazione ai sensi dell'art. 1 della legge del 13 aprile 1999 n. 108 di partecipazione alla sperimentazione possa essere considerato titolo sufficiente per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170, o, se, in caso di mancata effettuazione delle vendite nella fase sperimentale, il soggetto sia tenuto a motivare le cause impeditive.

A tale proposito la scrivente non può che richiamare le precisazioni di cui ai punti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 della citata circolare n. 3538, per effetto delle quali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al citato d.lgs. n. 170, ha considerato sufficiente la sola esibizione dell'istanza, a suo tempo presentata al comune competente per territorio, dal soggetto che intendeva partecipare alla sperimentazione, non potendosi far ricadere sul medesimo le eventuali disfunzioni dei centri di distribuzione dei quotidiani e periodici che, in taluni casi, si sono verificate.

IL DIRETTORE GENERALE